

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI**

INDICE

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

CAPO I

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

Art. 1 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 2 - Saldo e stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Art. 3 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea

Art. 4 - Definizione agevolata delle controversie tributarie

Art. 5 - Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Art. 6 - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Art. 7 - Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

CAPO II

Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario

Art. 8 - Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica

Art. 9 - Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

Art. 10 - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

Art. 11 - Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

Art. 12 - Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Art. 13 - Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

Art. 14 - Giustizia tributaria digitale

CAPO III

Altre disposizioni fiscali

Art. 15 - Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Art. 16 - Rinvio lotteria dei corrispettivi

Art. 17 - Disposizioni in materia di accisa

Art. 18 - Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 19 - Disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga

Art. 20 - Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

Art. 21 - Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese

TITOLO III

Altre disposizioni urgenti

Art. 22 - Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica

Art. 23 Disposizioni urgenti relative alla gestione liquidatoria dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana

Art. 24 – Disposizioni in materia di commissariamento delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario

Art. 25 – Anagrafe nazionale vaccini

Art. 26 - Servizi informatici Equitalia Giustizia S.p.A.

Art. 27 - Anticipo RFI

Art. 28 - Fondo di Garanzia e FSC.

Art. 29- Autotrasporto e porto di Genova

Art. 30 - Missioni internazionali di pace

Art. 31 - Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze indifferibili;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

SU proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e, di concerto con.....;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Disposizioni in materia fiscale

CAPO I

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

ART. 1

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'**articolo 3** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel

termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno

cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.”.

21. L'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. I debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), n. 1, dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Relazione illustrativa

L'articolo 1 prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con salvezza di quanto previsto dall'art. 3 per le risorse proprie comunitarie.

Il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti "rottamazioni" (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 e dall'art. 1 del DL n. 148/2017), ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:

- potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);
- potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
- se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo;
- provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.

Ciò premesso in termini generali, il **comma 1** prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Il medesimo comma 1 consente il pagamento dilazionato delle somme dovute, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in un numero massimo di dieci rate consecutive e di pari importo.

Ai sensi del **comma 2** tali rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Il **comma 3** stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

Il **comma 4** pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito internet.

Secondo il **comma 5**, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il **comma 6** precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non saranno integralmente pagate (e, quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il **comma 7** dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2019.

Il **comma 8** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di spese esecutive e di diritti di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al **comma 9**, restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il **comma 10** disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
- la condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e DM n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l'agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, nonché del DM n. 40/2008

Nel **comma 11** si dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2019, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il **comma 12** individua le modalità di pagamento delle somme dovute, consentendo, in particolare, di utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA (art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145/2013).

Il **comma 13** prevede, anzitutto, alla lettera a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/1973. La successiva lettera b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo, a fini antielusivi, quanto prescritto dalle norme penali (cfr. art. 11, comma 1, d.lgs. n.74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il **comma 14** precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

Il **comma 15** ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Il **comma 16** ripropone le previsioni dell'art. 6, comma 10, del decreto-legge n. 193/2016 in merito all'esclusione dalla definizione agevolata: dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. a); dei crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. b); delle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. c); delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni

tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. d).

In virtù del **comma 17**, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma della legge n. 689/1981.

Il **comma 18**, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il **comma 19** stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori. In tale contesto sono apportate modifiche anche al termine di rendicontazione agli enti creditori previsto per le precedenti definizioni agevolate.

Il **comma 20** dispone lo slittamento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione. Tale slittamento si rende necessario in ragione dell'esigenza di attendere gli esiti della nuova procedura di definizione agevolata prevista dall'articolo in commento.

Il **comma 21** permette - ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 del DL n. 148/2018 e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini, versamento che sarà effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo (pari al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge) a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso più ridotto rispetto a quello (2% annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione prevista dal comma 1. Nessun adempimento è previsto a carico di tali debitori, cui l'agente della riscossione trasmetterà, entro il 30 giugno 2019, apposita comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Il comma 21 dispone, inoltre, l'applicazione, anche ai debitori in parola, delle previsioni recate dal precedente comma 12, lett. c) (facoltà di pagare mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA), nonché, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, di quelle di cui al comma 13, lettera b), (permettendo, in tal modo, al debitore di beneficiare dell'estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo).

Il **comma 22** consente, in ogni caso, di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (e, quindi, senza interessi), delle rate differite automaticamente ai sensi del comma 21.

Il **comma 23** preclude l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non provvederanno a versare le rate dovute per la definizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 che, secondo il comma 21 dell'articolo in esame, devono essere corrisposte entro il 7 dicembre 2018.

Il **comma 24** permette anche ai soggetti colpiti dai simi dell'Italia centrale degli anni 2016 e 2017 di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata ex art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 e ex art. 1 del decreto-legge n. 148/2017 in dieci rate a partire dal 31 luglio 2019 ovvero, entro tale data, in unica soluzione. Ciò, relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.

Il **comma 25**, infine, ammette alla nuova procedura di "rottamazione" anche i soggetti che non hanno perfezionato la definizione prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016, nonché coloro che, dopo aver aderito a quella di cui all'art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016 (cfr. comma 8, lett. b), n. 1, del medesimo art. 1).

ART. 2

(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

- a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
- b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente rimosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 1, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Relazione illustrativa

L'articolo 2 prevede, al **comma 1**, che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a mille euro, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare l'operazione di annullamento. In

tal modo verrà realizzata una operazione contabile di “pulizia del magazzino” che consentirà all’ente l’efficientamento dell’attività di riscossione. La stessa disposizione stabilisce che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’elenco delle quote riferite ai medesimi crediti sia trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore, su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato n. 1 del decreto direttoriale del 15 giugno 2015. Relativamente alle medesime quote, viene, altresì, prevista – mediante rinvio alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012 - che non si applichino gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile

Al **comma 2**, vengono stabilite le regole di imputazione di acquisizione delle somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto della previsione di cui al comma 1.

Al **comma 3** viene stabilito che per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione debba presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfarsi, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, senza interessi, sia posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, invece, si prevede che la richiesta debba essere presentata al singolo ente creditore, che provvederà direttamente al rimborso agli stessi termini e condizioni.

Al **comma 4** si precisa che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 1, comma 16, lettere a), b) e c) del decreto-legge, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Relazione tecnica

Art. 1 e 2

1. Premessa

L’impianto dell’ipotesi di nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter) è sostanzialmente simile a quanto previsto per le precedenti edizioni delle definizioni agevolate di cui all’art. 6 del DL n. 193/2016 e all’art. 1 del decreto-legge n.148/2017.

Analogamente a quanto previsto per le citate precedenti edizioni delle definizioni agevolate i contribuenti potranno estinguere i loro debiti corrispondendo:

- le somme affidate a titolo di “capitale” e di interessi “di ritardata iscrizione a ruolo”;
- gli importi maturati a favore dell’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle predette somme;
- gli importi relativi al rimborso delle spese per le procedure esecutive (se presenti) e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento agevolato, pertanto, consente l’estinzione dei debiti residui affidati all’Agente della riscossione senza dover corrispondere:

- le somme affidate a titolo di sanzione;
- gli interessi di mora (di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973);
- le sanzioni e le somme aggiuntive (di cui all’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46/1999).

Per le cartelle di pagamento riferite alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere il debito senza corrispondere le maggiorazioni previste

dall'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, oltre agli eventuali interessi di mora successivamente maturati.

Così come previsto dalle precedenti edizioni rimangono esclusi da questa nuova possibilità di definizione agevolata i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti (ad es. somme affidate all'Agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei conti, le somme affidate per il recupero di Aiuti di Stato ec.) il cui valore complessivo, rispetto al valore dell'intero magazzino dei crediti non riscossi, è comunque residuale.

I termini di pagamento delle somme dovute per estinguere il debito oggetto della richiesta di adesione alla nuova misura ipotizzata è stato esteso in un lasso temporale di cinque anni (a fronte di un periodo assai più breve previsto dalle precedenti analoghe misure) con un tasso di interesse molto ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 21 del DPR n. 602/1973 applicato alle precedenti definizioni agevolate previste dal decreto-legge n. 193/2016 e dal decreto-legge n. 148/2017.

Infine, la misura in argomento, dispone l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La stima di impatto sul gettito derivante dall'introduzione delle nuove misure ha considerato i seguenti aspetti:

1. estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 nonché nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti residui riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 che non hanno aderito alla definizione di cui all'art. 1 decreto-legge n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis);
 2. differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 148/2017;
 3. stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e relativi effetti sulla quantificazione degli incassi derivanti dalla definizione agevolata;
 4. effetti sulla riscossione ordinaria conseguenti al complesso dei nuovi interventi in argomento.
- 2. Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all'art. 1 DL n. 148/2017 (c.d. rottamazione bis)**

La stima del gettito atteso, riferito ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, non ricompresi nella definizione di cui all'art. 1 decreto-legge n. 148/2017 e per i quali è prevista per i contribuenti una nuova possibilità¹ di pagamento in via agevolata, nonché di quelli affidati nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 (esclusi dall'ambito applicativo dei precedenti istituti di definizione agevolata) è stata effettuata attraverso una valutazione del differente appeal tra la nuova misura agevolativa e le precedenti, derivante dalla maggior dilazione dei termini di pagamento delle somme dovute (pagamento delle somme dovute in 5 anni anziché secondo le scadenze molto più ravvicinate previste dalle precedenti rottamazioni).

Nello specifico, attraverso una analisi della maggior disponibilità finanziaria correlata alla maggiore dilazione dei pagamenti prevista della nuova misura agevolativa, si stima un maggior appeal di circa il 70% rispetto a quello registrato per la definizione agevolata decreto-legge n. 193/2016.

¹ Si tratta di carichi già rientranti nel perimetro temporale di riferimento delle precedenti misure agevolative di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016 e all'art. 1 del DL n. 148/2017

Applicando tale differenziale ai tassi

Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento pari al 45% (per la rata di luglio è stato indicato il valore già riscosso)	107	196	196	150	1.281	1.231	3.161	752	3.913
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	107	196	17	50	77	25	472	13	484
Previsione riscossione su rate a scadere			179	100	1.204	1.206	2.689	740	3.429

Ipotizzando che le riscossioni attese si concretizzino secondo le scadenze previste, il valore della previsione di riscossione sulle rate a scadere è, pertanto pari a circa 1.483 milioni per le rate di settembre e ottobre, 1.206 milioni per la rata di novembre e 740 milioni nel 2019 per la rata di febbraio.

<i>Importi in milioni di euro</i>	Consuntivo al 20/09/2018	Preconsuntivo Rate 30/09/2018 e 31/10/2018	Preconsuntivo Rata 31/11/2018	Preconsuntivo rata 28/02/2019	Totale
Riscossione tendenziale da rottamazione-bis	484	1.483	1.206	740	3.913

Ciò premesso, la quantificazione dell'impatto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la rottamazione art. 1 DL n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è stata stimata sulla base dei seguenti presupposti:

- maggiore dilazione dei pagamenti di tutte le somme ancora dovute per la rottamazione-bis, dopo il pagamento della rata di ottobre;
- incremento della propensione al pagamento, derivante dalla possibilità di dilazionare il debito residuo, dopo il pagamento delle rate di ottobre e precedenti, secondo un nuovo piano di pagamento con rate semestrali (o trimestrali) in 5 anni.

Partendo dal "gettito teorico" della rottamazione-bis e considerando un tasso di pagamento pari al 70% anziché del 45% (incremento forfettario per apprezzare la possibilità di ottenere sulle somme residue un piano di pagamento largamente più esteso) è possibile stimare in **821 milioni di euro** il maggior gettito 2018 derivante dall'incremento del tasso di propensione al pagamento dovuto alla possibilità di rateizzare in 10 rate semestrali il pagamento delle somme residue ed in **3.048 milioni di euro**, il valore della riscossione attesa che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove

scadenze di pagamento (ovvero 1.890 previsti per la rata di novembre e 1.158 per la rata di febbraio 2019).

<i>Importi in milioni di euro</i>	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	Rate a scader e 2018	Rata 28/02/201 9
Gettito Teorico Definizione Agevolata DL n. 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati	435	333	2.848	2.735	6.351	1.672
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento incrementato al 70% per i piani rateali (45% per i piani in rata unica)	304	150	1.993	1.915	4.363	1.170
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	17	50	77	25	169	13
Previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 70%	288	100	1.916	1.890	4.194	1.158
Precedente previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 45%	179	100	1.204	1.206	2.689	740
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	109	0	712	0	821	0
Riscossione attesa che si stima confluisca secondo il nuovo piano rateale a cinque anni	0	0	0	1.890	1.890	1.158

L'impatto netto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la definizione agevolata di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è pertanto determinato:

- dal minor incasso della rata di novembre 2018 e della rata di febbraio 2019, rispettivamente pari a 1.206 milioni e 740 milioni come sopra determinato (previsione con propensione al pagamento del 45% delle somme dovute) e dal maggiore incasso atteso sulle rate fino ad ottobre 2018 stimato in 821 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2019, dal gettito atteso di 3.048 milioni di euro che confluirà in nuovi piani di pagamento in 5 anni.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
Perdita Gettito piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	-1.206	-740	0	0	0	0	-1.946
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	821
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	3.048
Impatto netto differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento rottamazione bis	-385	-130	610	610	610	610	1.923

4. Stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, è stata valutata in primo luogo in termini di impatto sul gettito atteso già stimato ai precedenti paragrafi.

Prendendo a riferimento i dati delle riscossioni attualmente consuntivate per la definizione agevolata prevista dall'art.6 del decreto-legge 193/2016 si rileva che circa il 3,5 % del volume complessivamente riscosso è relativo a carichi di importo fino a 1000 euro, affidati dagli enti creditori oltre 8 anni prima della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di adesione alla predetta misura.

Tale percentuale può ritenersi congrua per determinare gli effetti dell'annullamento sulle previsioni di gettito riconducibile ai debiti oggetto di stralcio ed è stata pertanto applicata:

- alla stima del gettito atteso dalla rottamazione-ter per carichi affidati fino al 31/12/2017, pari a 11.100 milioni di euro;
- alla stima del maggior gettito per l'incremento atteso del tasso di propensione al pagamento sulle rate fino ad ottobre 2018, pari a 821 milioni di euro;
- alla stima del valore della riscossione attesa su carichi già oggetto di definizione agevolata art. 1 decreto-legge n. 148/2017, che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento, pari a 3.048 milioni di euro.

Il minor gettito, rispetto a quanto stimato in precedenza risulta pari a **524 milioni**.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	11.100

Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	3.048
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	821
<i>Sub-totali voci precedenti</i>	821	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	14.969
Perdita gettito atteso da Rottamazione-ter per "stralcio" carichi residui fino a 1.000 euro affidati fino al 2010 (applicazione del 3,5%)	-29	-99	-99	-99	-99	-99	-524

Quanto al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010, in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, si specifica che le stesse trovano già copertura negli stanziamenti effettuati in occasione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 684 e 685 della legge n. 190/2014³. Per ciò che attiene alle spese riferite agli stessi carichi, maturate successivamente, le medesime sono richieste annualmente a ciascun singolo ente creditore ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999, per il relativo rimborso anno per anno e non necessitano, pertanto, di nuove coperture.

5. Impatti su riscossione ordinaria

Rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un trend costante di affidamenti di nuovi carichi da parte degli enti impositori rispetto al dato storico dell'ultimo triennio, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateazioni di pagamento.

³ Art. 1, comma 684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

Comma 685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione, calcolate su base storico-statistica, alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione-ter al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 32% dell'importo complessivamente dovuto.

È stato, inoltre considerato un ulteriore aspetto: la possibilità di accedere ad un piano rateale in 5 anni, beneficiando al contempo dello sconto previsto dalla definizione agevolata, rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto all'andamento delle curve di riscossione ordinaria, che ormai recepiscono il fenomeno delle rateazioni che dal 2008 contribuiscono per circa il 50% all'importo incassato in via ordinaria.

Ciò premesso, considerando che il ricrearsi di un consistente flusso di riscossioni derivante dalle "ordinarie" rateazioni che verranno concesse su carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2018 necessiterà di almeno un triennio, la flessione della riscossione ordinaria determinata è stata incrementata prudenzialmente del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e del 10% nel 2021.

Tuttavia, la contestuale introduzione dell'annullamento dei carichi residui di importo fino a 1.000 euro affidati fino al 31 dicembre 2010, permetterà di concentrare le risorse a disposizione dell'Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante, compensando parzialmente l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria derivante dai nuovi interventi di legge.

Le quote oggetto di annullamento, infatti, pur rappresentando in termini di importo una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto, sono numericamente rilevanti e, sotto il profilo gestionale, necessitano del medesimo impegno rispetto a quelle più recenti o comunque di importo maggiore per la gestione delle ordinarie attività di recupero (es. interruzione dei termini prescrizionali attraverso la notifica di nuovi atti esattoriali, gestione di eventuali contenziosi).

Gli incrementi applicati alla flessione della riscossione ordinaria, comunque prudenzialmente determinati per quanto illustrato in precedenza, sono stati contenuti al 20% nel 2019, al 15% nel 2020 ed al 10% nel 2021 per apprezzare il recupero di efficacia derivante dalla possibilità di concentrare le risorse nelle attività riscossione di quote più recenti o comunque più rilevanti, la cui prospettiva di incasso risulta maggiore.

Importi in milioni di euro

Flessione riscossione ordinaria	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTA LE
Ruoli 2017	-577	-401	-305	-225	-180	-153	-127	-66	-22	-2.057
Ruoli 2016	-312	-238	-184	-134	-114	-95	-49	-16	0	-1.143
Ruoli 2015 e precedenti	- 1.105	-859	-658	-509	-422	-220	-73	0	0	-3.845
Totale	- 1.994	- 1.498	- 1.147	-868	-716	-467	-250	-83	-22	-7.045

6. Riepilogo impatti nuova misura agevolativa

Di seguito sono riepilogati gli impatti complessivamente attesi sulla riscossione, rispetto ai dati previsionali stimati nelle Relazioni tecniche di accompagnamento al decreto-legge n. 193/206 e decreto-legge n. 148/2017 e aggiornati sulla base delle evidenze disponibili.

<i>importi in milioni di euro</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Riscossione ordinaria tendenziale (2018: forecast su dati consuntivati al 31/08/2018, 2019-2021: modello previsionale, 2022-2027 stabile su livello 2021)	6.100	8.223	8.313	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345
Riscossione da Definizione agevolata DL 193/2016 (conferma dati previsionali)	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riscossione da Definizione agevolata DL 148/2017 (Stimato sulla base del valore delle domande effettivamente presentate entro il 15/5 e propensione al pagamento pari a circa il 45% delle adesioni)	3.173	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsione riscossione a legislazione vigente	10.983	8.963	8.313	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345

Di cui

<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	6.139	4.995	4.646	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
<i>INPS</i>	3.116	2.390	2.228	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
<i>INAIL</i>	128	188	180	184	184	184	184	184	184	184
<i>ALTRI ENTI</i>	1.600	1.390	1.259	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

importi in milioni di euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gettito atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---

Perdita gettito piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	-1.206	-740	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gettito atteso Rottamazione-ter per carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	0	0	0	0
Impatto "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010 su gettito atteso da Rottamazione-ter	-29	-99	-99	-99	-99	-99	0	0	0	0
Flessione riscossione ordinaria per introduzione Rottamazione-Ter e "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010	0	-1.994	-1.498	-1.147	-868	-716	-467	-250	-83	-22

Riscossione attesa con interventi normativi	10.569	8.960	9.546	9.929	10.208	10.360	7.878	8.095	8.262	8.323
--	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Di cui

<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	5.907	4.993	5.334	5.582	5.739	5.825	4.429	4.552	4.646	4.680
<i>INPS</i>	2.998	2.389	2.559	2.652	2.727	2.767	2.104	2.163	2.207	2.223
<i>INAIL</i>	123	188	207	219	226	229	174	179	183	184
<i>ALTRI ENTI</i>	1.541	1.390	1.446	1.476	1.516	1.539	1.171	1.201	1.226	1.236

importi in milioni di euro

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Riscossione Attesa con interventi vs Riscossione a legislazione vigente	-414	-3	1.233	1.584	1.863	2.015	-467	-250	-83	-22
--	-------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------

Di cui

<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	-232	-2	688	890	1.047	1.133	-263	-140	-46	-12
<i>INPS</i>	-118	-1	331	423	498	538	-125	-66	-22	-6
<i>INAIL</i>	-5	0	27	35	42	45	-10	-5	-1	0
<i>ALTRI ENTI</i>	-59	0	187	236	276	299	-69	-39	-14	-4

ART. 3

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'**articolo 1**, con le seguenti deroghe:

a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'**articolo 1, comma 1, lettere a) e b)**:

1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), n. 1, lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;

c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;

e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 1, comma 12, lettera c)**, relative al pagamento mediante compensazione;

f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

La proposta normativa, riprendendo nella sostanza, le disposizioni recate dall'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, che avevano previsto e disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, estende tale possibilità anche ai debiti tributari affidati ai medesimi agenti fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

La norma, garantendo sia all'erario unionale sia a quello nazionale, la riscossione integrale dei tributi di rispettiva spettanza (dazi ed IVA) risulta compatibile con l'ordinamento unionale.

Oggetto della "sanatoria", previo pagamento integrale dei tributi, sono, infatti, le sole sanzioni e, parzialmente gli interessi moratori (comunque dovuti in base alle disposizioni del Codice doganale dell'Unione, Reg. (UE) n.952/2013, a partire dal 1° maggio 2016 fino al 31 luglio 2019, per debiti afferenti le risorse proprie tradizionali).

Quanto all'esonero dalle sanzioni connesse a violazioni di carattere doganale non sussistono invece particolari vincoli di fonte europea.

Il comma unico disciplina le particolari modalità procedurali di adesione rispetto a quelle previste per gli altri tributi oggetto di definizione, disciplinati dall'art. x del decreto.

Relazione tecnica

La proposta normativa incentiva anche i debitori di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto all'importazione a regolarizzare la propria posizione debitoria, agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all'Erario europeo - fatta salva la trattenuta all'erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore- e all'Erario nazionale, per quanto concerne l'IVA all'importazione.

L'ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a 540.782.024,00 euro mentre l'ammontare dell'IVA all'importazione è di 827.772.601,00 euro.

A motivo dell'incisivo sistema sanzionatorio amministrativo doganale previsto dal DPR n. 43/73, si ritiene verosimile un'elevata soglia di adesione al pagamento dei tributi in questione (dazi ed IVA all'importazione). Si ipotizzano, a tal fine, le possibili entrate erariali unionali e nazionali derivanti da una adesione totale o parziale della platea dei debitori alla definizione agevolata.

Tenuto conto della mancanza di precedenti storici relativi ad analoghe disposizioni di definizione dei ruoli per dazi ed IVA all'importazione si ritiene prudentiale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%.

Adesione 20%

IVA 165.554.520 + DAZI [108.156.405=>80% = 86.525.124(erario UE) e 20%= 21.631.281 (erario nazionale)] = **187.185.801 euro all'erario nazionale**

Anno 2019 20% Euro 37.437.160

Anno 2020 20% Euro 37.437.160

Anno 2021 20% Euro 37.437.160

Anno 2022 20% Euro 37.437.160

Anno 2023 20% Euro 37.437.160

A fronte di tali entrate conseguenti all'introduzione della nuova misura agevolativa si genererà una flessione di entrate ordinarie di valore nettamente inferiore alla stima di adesione al 20%, ciò in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 30% dell'importo complessivamente dovuto.

La flessione attesa prevista risulta essere la seguente:

Anno 2019 Euro 16.670.390

Anno 2020 Euro 13.252.875

Anno 2021 Euro 11.088.078

Anno 2022 Euro 9.168.857

Anno 2023 Euro 5.576.417

Importi questi nettamente inferiori anche alla stima minima (20%) degli introiti da adesione alla misura agevolativa in questione.

ART. 4

(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, resa alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il **7 dicembre 2018** delle somme di cui al comma 21 dell'**articolo 1**.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato **presso l'ufficio innanzi al quale pende la controversia** copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 31 luglio 2019.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. Il processo si estingue, con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Relazione illustrativa

L'articolo 4, al **comma 1**, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute. La definizione avviene a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ("Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.").

Il **comma 2** prevede tuttavia che, qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa alla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione può avvenire con il pagamento della metà del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e di un quinto dello stesso, nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.

Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio.

Il **comma 3** stabilisce che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, resa alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità previste dal comma 1.

Il **comma 4** precisa che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso in primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

Ai sensi del **comma 5**, non possono essere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il **comma 6** stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 31 maggio 2019.

Ai sensi del **comma 7**, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della

lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), n. 2, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21 dell'articolo 1.

Il **comma 8** afferma che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione, entro il 31 maggio 2019, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma, si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il **comma 9** prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli versati ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. I restanti importi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 148 del 2017 resteranno quindi dovuti nell'ambito della definizione delle liti. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 10**, le controversie definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020.

Il **comma 11** prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore dell'articolo in commento fino al 31 maggio 2019.

In base al **comma 12**, il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Si consente l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il **comma 13** dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Il **comma 14** prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il **comma 15** fa quindi rinvio ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'adozione delle modalità di attuazione delle norme in esame.

Infine, il **comma 16** dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

La deflazione del contenzioso tributario operata con il presente articolo determinerà effetti di minori spese, allo stato, non quantificabili.

La presente relazione utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Occorre preliminarmente effettuare una previsione del tasso di adesione alla presente definizione da parte dei contribuenti.

La relazione tecnica di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 individuò, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo. Questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l'altro la predetta stima del 2,5% è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Si ritiene opportuno non applicare un tasso superiore per le seguenti considerazioni:

- i. la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, ma interviene poco dopo quest'ultima e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata;
- ii. attualmente l'ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l'Agenzia delle entrate, che ora più dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.

La MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5% si può stimare un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all'IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell'8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro.

Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene con anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Più specificamente va considerato che buona parte del gettito aggiuntivo stimato è riferito a controversie con esito sfavorevole all'Agenzia delle entrate non definitivo e, quindi, a controversie pendenti in secondo grado o in cassazione che non possono essere oggetto attualmente di riscossione in pendenza del giudizio; in tale ultima ipotesi, l'attivazione della riscossione è legata ad una tempistica piuttosto lunga, che presuppone il deposito di una nuova pronuncia che ribalti l'esito della precedente in favore della parte pubblica. Al riguardo, si evidenzia che il processo tributario può avere una durata anche superiore ai dieci anni, in particolare se prosegue in cassazione, che attualmente è il grado di giudizio di maggiore durata media.

Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni da attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma, che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo. Si prevede che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio 2019-24 secondo quanto riportato nel seguente prospetto.

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	75	100	100	100	100	25	500

ART. 5

(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9, del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. **Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.**
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

L'articolo in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione dell'Agenzia delle entrate.

Tale modifica normativa, al fine di ricostruire un rapporto con il Fisco basato sulla reciproca fiducia, consente ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti ma non ancora definite, versando esclusivamente le maggiori imposte senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.

Il **comma 1** prevede la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti, notificati entro la data di entrata in vigore della norma, sempreché gli stessi non siano ancora definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data. L'istituto consente ai contribuenti di definire in acquiescenza gli atti versando soltanto le maggiori imposte in essi indicate, senza versare gli interessi e le sanzioni irrogate, previa rinuncia dopo l'entrata in vigore del presente decreto all'impugnazione dell'atto o alla formulazione di istanza di accertamento con adesione. Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, oppure, qualora fosse più ampio, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-bis, comma 3, e 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già presentate e che prorogano il suddetto termine. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tali istanze.

Il **comma 2** prevede una disciplina specifica per consentire la definizione anche degli inviti a comparire, su istanza del contribuente o su iniziativa dell'ufficio, in cui sono quantificate le maggiori imposte accertabili, come previsto dalla lettera c), dell'articolo 5 e dalla lettera b-bis), dell'articolo 11 del decreto sopra citato. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma possono essere definiti gli inviti notificati entro tale ultima data, con il versamento delle maggiori imposte accertabili indicate nei citati inviti.

Il **comma 3** infine, consente di definire anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore della norma, che non si sono ancora perfezionati con il versamento dell'unica soluzione o della prima rata, come prescritto dall'articolo 9 del d.lgs. n. 218 del 1997. I contribuenti in tali casi possono beneficiare della definizione agevolata versando, entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma], le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.

Il **comma 4**, prevede che la definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o della prima rata entro i termini indicati nei commi 1, 2 e 3. Con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare, ed è esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Se il contribuente non effettua il versamento nei termini previsti, i competenti Uffici proseguono l'ordinaria attività di controllo a seconda del procedimento in corso.

Il **comma 6**, esclude dall'ambito di applicazione della norma gli atti emessi dagli Uffici ai fini della procedura di collaborazione volontaria prevista dall'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Il **comma 7**, prevede che tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

Il **comma 8**, rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attuativi delle disposizioni previste nel presente articolo.

Relazione tecnica

Per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La stima è riferita agli atti di accertamento⁴ che, alla data del 30 settembre 2018, sono potenzialmente ancora definibili tramite gli ordinari istituti di definizione agevolata non impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione.

Per detti atti è stata complessivamente accertata una maggiore imposta pari a 8,2 miliardi di euro con le relative sanzioni pari a 8,7 miliardi di euro.

Al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile, è stato calcolato il rapporto percentuale tra la maggiore imposta accertata per gli atti definiti in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e la maggiore imposta accertata totale per gli atti che risultano definiti mediante acquiescenza negli anni 2016 e 2017, risultante pari mediamente al 4%.

Applicando la predetta media percentuale sulla maggiore imposta accertata, l'importo riscuotibile è di 326 milioni di euro di imposta accertata e di 117 milioni di euro di sanzioni calcolate applicando la predetta percentuale del 4% alla complessive sanzioni accertate e riducendole ad 1/3 ai sensi del citato art.15, per un totale di circa 443 milioni di euro.

Si può stimare che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame possa essere ragionevolmente aumentata al 6%, considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, che applicata agli 8,2 miliardi di maggiore imposta accertata, consente di stimare in circa 490 milioni di euro l'imposta riscuotibile, come indicato nella tabella seguente.

MIA Totale	Indice di definizione	Stima degli incassi da definizione
8.200	6%	490

**Importi espressi in milioni di euro*

Pertanto la norma non comporta significativi impatti finanziari, posto che si può stimare un gettito di 490 milioni che va ampiamente a sostituire quello ordinariamente stimabile di 443 milioni, come sopra indicato.

ART. 6

(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili

⁴ Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP, accertamenti 41-bis "automatizzati" e accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.

all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 1 a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate. I contribuenti in tal modo possono ricostruire un rapporto con il Fisco basato sulla

reciproca fiducia, regolarizzando la propria posizione fiscale e beneficiando della mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni relative alle violazioni constatate nei verbali di cui all'articolo 24, della legge n. 4 del 1929. In tal modo si comprimono i tempi di definizione dei verbali conseguenti ad una attività istruttoria esterna non ancora confluita in un atto impositivo e si semplifica, al tempo stesso, la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Ai fini della definizione dei processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della norma, il **comma 1**, prevede la presentazione di una dichiarazione per ciascun periodo d'imposta, ovvero più dichiarazioni ove è prevista la presentazione autonoma per ciascuna imposta, con cui regolarizzare tutte le violazioni constatate nel processo verbale relative a tale periodo, per il quale intende definire integralmente il contenuto del verbale. L'eventuale notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione, antecedente alla data di entrata in vigore della norma, costituisce causa preclusiva all'accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale.

Il **comma 2**, individua al 31 maggio 2019 il termine di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli per il raddoppio dei termini previsti dall'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.

Il **comma 3**, prevede che nella dichiarazione di cui al comma 1 il contribuente non può utilizzare ulteriori perdite pregresse, rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione presentata nei termini, per abbattere i maggiori imponibili che emergono a seguito della definizione del verbale. La disposizione trova applicazione anche nel caso in cui il contribuente abbia omissso la presentazione della dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

Se il processo verbale è riferito a soggetti che producono redditi in forma associata ovvero che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, il **comma 4** dispone che anche i soci possono presentare la propria dichiarazione di cui al comma 1 per regolarizzare il reddito di partecipazione ad essi imputabile, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

Il **comma 5**, prevede che per avvalersi dell'istituto i contribuenti provvedono al versamento, entro il 31 maggio 2019, delle sole maggiori imposte relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta oggetto del verbale. In tal modo le stesse violazioni vengono regolarizzate senza il versamento di somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il **comma 7**, prevede che la definizione si perfeziona tramite la presentazione della dichiarazione di cui ai commi precedenti e il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Con riferimento agli adempimenti successivi rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Diversamente dalla disciplina ordinaria, il numero massimo di rate è stato elevato a 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo da rateizzare, ed è esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Se il contribuente non presenta la dichiarazione e non effettua il versamento nei termini di cui ai commi precedenti, le violazioni constatate nel verbale non risultano regolarizzate, come previsto dal **comma 8**. Verificato il mancato perfezionamento delle violazioni constatate nei processi verbali per ciascun periodo di imposta, i competenti Uffici possono procedere all'ordinaria attività di controllo, i cui termini di decadenza, per i periodi di imposta fino al 2015 compreso, sono prorogati di due anni ai sensi del successivo **comma 9**, in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000).

Il **comma 10**, rinvia ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto

con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attuativi delle disposizioni previste nel presente articolo.

Relazione tecnica

Per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

La stima è riferita ai processi verbali di constatazione riferiti a periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2018⁵, con violazioni sostanziali che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano collegati ad un atto di accertamento.

In relazione alle annualità contenute in detti processi verbali risultano contestate violazioni riferite alle seguenti imposte:

Maggiore imposta constatata IVA	Rilievi imposte dirette	Ritenute
8	30	1

**Importi espressi in miliardi di euro*

Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla definizione delle violazioni rilevate con processi verbali di constatazione, il valore complessivo delle imposte corrispondenti ai rilievi constatati pari a 15 miliardi di euro, è stato calcolato nel seguente modo:

- con riferimento alla maggiore imposta constatata ai fini Iva e ritenute, gli importi indicati nella tabella si riferiscono alla effettiva imposta constatata nei processi verbali;
- con riferimento ai rilievi imposte dirette, considerato che riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata applicata un'aliquota unica del 20% sul totale dei rilievi al fine di quantificare l'imposta corrispondente potenzialmente definibile.

Dall'analisi effettuata sugli atti di accertamento "ordinari" ai fini delle imposte dirette, IRAP e Iva⁶, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza.

Considerate le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la percentuale da applicare ai 15 miliardi di euro d'imposta può essere stimata al 4% determinando così un incasso pari a 600 milioni di euro, come da tabella 1).

Tab. 1)

	Imposta definibile	Indice di definizione	Stima degli incassi da definizione
<i>I m p o</i>	15.000	4%	600

rti espressi in milioni di euro

Si ritiene che la facoltà data al contribuente di definire i rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione senza versare le sanzioni e gli interessi, possa sostituire ampiamente la definizione degli stessi rilievi mediante l'utilizzo del ravvedimento operoso previsto dall'art.1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che ha modificato l'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Pertanto considerato che nel 2017 sono stati riscossi 260 milioni di euro da ravvedimento operoso effettuato dai contribuenti che hanno scelto di avvalersi dell'istituto a seguito di un'attività

⁵ Periodi d'imposta per i quali non sono scaduti ancora i termini per l'azione accertatrice.

⁶ Esclusi quindi gli accertamenti 41-bis "automatizzati" e gli accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.

istruttoria esterna svolta nei loro confronti, le maggiori entrate stimate a seguito della presente disposizione risultano pari circa 340 milioni di euro ($600 - 260 = 340$), come indicato nella tabella 2).

Tab. 2)

Stima degli incassi da definizione a)	Stima incassi da ravvedimento operoso b)	Maggiori entrate stimate a) - b)
600	260	340

**Importi espressi in milioni di euro*

Inoltre si è considerata la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che il maggiore importo da riscuotere, pari a 340 milioni di euro, venga distribuito nei cinque anni previsti per la rateazione, con rate trimestrali, come indicato nella tabella 3).

Tab. 3)

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	51	68	68	68	68	17	340

**Importi espressi in milioni di euro*

ART. 7

(Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, la dichiarazione stessa dovrà essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal citato articolo. Il soggetto obbligato

deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.

4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.

5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.

6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.

7. L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.

8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Relazione illustrativa

L'articolo in esame reca disposizioni per la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni (testo unico delle accise). Sono esclusi dalla definizione i debiti dovuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

La norma stabilisce che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

Relazione tecnica

L'articolo in esame reca disposizioni per la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni (testo unico delle accise). Sono esclusi dalla definizione i debiti dovuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

La norma stabilisce che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

L'ammontare dei debiti in questione, determinato in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, relativi al periodo 2014 (anno di introduzione dell'imposta) al 30 settembre 2018) sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Quantità dichiarata (ml)	Imposta totale dichiarata (€)	Imposta totale dovuta (€)	Imposta versata (€)	Imposta da versare (€)
2014	-	132.112	132.112	95.762	36.350
2015	42.473.612	7.461.257	15.849.275	5.181.296	10.667.979
2016	201.752.934	16.432.957	77.592.439	3.355.725	74.236.714
2017	262.925.764	4.759.116	103.141.823	4.109.845	99.031.978
2018 (dati al 30/9)	21.082.508	8.374.673	8.372.788	5.777.664	2.595.124
TOT	528.234.818	37.160.114	205.088.437	18.520.292	186.568.145

I dati si riferiscono ai prodotti contenenti nicotina, atteso che per gli altri le relative norme impositive sono state sospese in esecuzione di decisioni del Tar Lazio fino alle sentenze del medesimo giudice intervenute in data 30 luglio 2018, con le quali è stata dichiarata, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017, la legittimità di dette norme.

Per la quasi totalità degli atti impositivi relativi alle imposte non versate sulle immissioni in consumo di prodotti contenenti nicotina, sono stati proposti gravami innanzi alla giustizia tributaria. Ipotizzando, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017 e di recenti decisioni del giudice tributario, l'esito favorevole di detti gravami, le minori entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dalla norma in esame, sarebbe pari a circa € 177 milioni, come risulta dalla seguente tabella:

ANNO	Imposta da versare (€)	aliquota definizione agevolata	Imposta da definizione agevolata (€)	minore imposta riscossa (€)
2014	36.350	0,05	1.818	34.532
2015	10.667.979	0,05	533.399	10.134.580
2016	74.236.714	0,05	3.711.836	70.524.878
2017	99.031.978	0,05	4.951.599	94.080.379
2018 (dati al 30/9)	2.595.124	0,05	129.756	2.465.368
TOT	186.568.145	0,05	9.328.408	177.239.737

CAPO II

Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario

ART. 8

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo."

Relazione illustrativa

Con l'obiettivo di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita per il 1° gennaio 2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici - volti a recepire anche le prospettate modifiche recate all'articolo 21, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - la norma attenua, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente.

In particolare, non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20 per cento, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.

In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.

Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. ravvedimento operoso.

ART. 9

(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;"

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6."

2. Le modifiche del comma precedente si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

Relazione illustrativa

La norma, con valenza generale (e dunque al di là della sola fatturazione elettronica), consente l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano.

La previsione, pur ampliando, in linea con la direttiva n. 2006/112/CE, il termine per l'emissione delle fatture, non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso. Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione.

Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (10 giorni) sia effettuata anche tale trasmissione.

Tenendo in considerazione i necessari adeguamenti dei sistemi attualmente in uso, la decorrenza della nuove disposizioni è fissata al 1° luglio 2019, ferme restando le attenuanti introdotte in ambito sanzionatorio, per il primo semestre 2019, per effetto delle modifiche recate all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

ART. 10

(Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese."

Relazione illustrativa

La norma, in un'ottica di semplificazione, modifica i termini di registrazione delle fatture emesse.

In particolare, tutte le fatture emesse, ossia quelle cd. "immediate", quelle cd. "differite/riepilogative" di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera a), quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti Ue (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera c)), ed infine, quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extraUe (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera d)) [le ultime tre da emettere al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione], devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Ciò consentirà di liquidare correttamente l'imposta a debito di periodo.

La norma conserva l'eccezione prevista per le operazioni di "cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente" (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)), disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese, consentendo di fatto lo slittamento dell'esigibilità dell'imposta.

Tale norma è coerente anche con la modifica recata all'articolo 21 comma 4 che, a partire dal 2019, consentirà l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

ART. 11

(Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro" sono sostituite dalle seguenti " Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,";

b) al secondo comma, le parole "il numero progressivo ad essa attribuito," sono soppresse.

Relazione illustrativa

La disposizione, in un'ottica di agevolazione per i contribuenti, abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SdI.

ART. 12

(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente."

Relazione illustrativa

In base alla normativa vigente, come chiarito da recenti documenti di prassi adottati a seguito della modifica del termine entro cui il diritto alla detrazione può essere esercitato, il cessionario/committente può detrarre l'imposta, previa registrazione della fattura di cui è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta.

Tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cd "differita", e dei tempi di recapito della fattura elettronica - la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile - la norma prevede una modifica al d.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 100, finalizzata ad evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione. Il periodo inserito nell'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100, prevede quindi che il cessionario/committente possa computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile. Ciò a condizione che la fattura sia recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo. In tale evenienza l'imposta deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento.

ART. 13

(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "o stabiliti o identificati" sono sostituite dalle seguenti: "o stabiliti".

Relazione illustrativa

La previsione mira ad allineare il testo dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato il nostro Paese ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano.

ART. 14

(Giustizia tributaria digitale)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici";
2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.";

5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.";

b) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis.

(Potere di certificazione di conformità).

1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato

alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.”

2. L'articolo 16-bis comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Relazione illustrativa

Il presente articolo apporta modifiche agli articoli del decreto legislativo n. 546/92 che disciplinano il processo tributario telematico ed inserisce dei nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di potere di certificazione di conformità con riguardo a copie di atti, provvedimenti e documenti detenuti in originale o copia conforme dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico, nonché la possibilità di attivare l'udienza a distanza.

In particolare nell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 546/92 rubricato “Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici” sono apportate delle modifiche ai commi 1, 2 e 3.

Nel comma 1 dell'articolo 16-bis, il quarto periodo viene sostituito con un nuovo periodo che dispone che la comunicazione effettuata dagli Uffici di segreteria ed andata a buon fine ad uno dei difensori che compongono il collegio difensivo si considera efficace ai fini del perfezionamento della comunicazione effettuata dai predetti Uffici.

Il successivo comma 2 disciplina le comunicazioni a carico degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie stabilendo che nel caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o qualora lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (esempi: casella di PEC piena ovvero PEC non più attiva) le comunicazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributaria.

Diversamente, nelle predette ipotesi, le notificazioni si intendono perfezionate con il deposito in Commissione tributarie solo laddove sono state esperite preventivamente le procedure di notifica indicate nell'articolo 16.

Con le modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 16-bis viene disposta l'obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici nell'ambito del processo tributario. Infatti, viene previsto che le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. Il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione eccezionalmente, qualora il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, possono autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle disciplinate con il predetto decreto n. 163/2013. Il successivo comma 3-bis consente alla parte che si difende personalmente la facoltà di avvalersi delle procedure informatiche per le notifiche e i depositi dei ricorsi tributari.

La norma introdotta è diretta a rendere obbligatorie nel processo tributario le modalità telematiche nell'ambito delle notifiche e depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali, le quali risultano oggi già esperibili dalle parti processuali seppur in modo facoltativo.

Viene introdotto il nuovo comma 3-bis dell'articolo 16-bis in base al quale anche le parti che stanno in giudizio senza l'assistenza di un difensore, diverse dagli uffici impositori, possono utilizzare le modalità telematiche, laddove indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo una PEC, anche non presente nei pubblici elenchi, presso la quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Sulla base di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo le disposizioni contenute nei suddetti commi 3 e 3-bis dell'articolo 16-bis del D.lgs. n. 546/92, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso e appello notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

La lettera b) del comma 1 del presente articolo inserisce disposizioni mutate dalla disciplina vigente in materia di processo civile e amministrativo. Infatti, con il nuovo articolo 25-bis del decreto legislativo n. 546/92, si attribuisce al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di attestare la conformità dei documenti informatici depositati ad un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme dai citati soggetti. Viene consentito agli stessi, altresì, di estrarre e attestare la conformità di copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati alle comunicazioni delle Commissioni tributarie, presenti nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. L'estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.

Il comma 2 dell'articolo in esame interviene per fornire una corretta interpretazione delle disposizioni attualmente vigenti contenute nell'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546/92, nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013 in materia di processo tributario telematico. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del processo e quindi la tutela del diritto alla difesa, nel rispetto del principio del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Con le disposizioni ivi contenute, viene, infatti, stabilito che le parti, nei due gradi di giudizio di merito e nelle more dell'introduzione dell'obbligatorietà del PTT, possono liberamente utilizzare le

procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico). Tale facoltà è prevista, pertanto, in ogni grado di giudizio e anche se il giudizio di primo grado si è svolto interamente con modalità cartacea in quanto il telematico non era attivo nella regione, ovvero nessuna delle parti, nonostante l'attivazione del PTT, abbia esercitato detta facoltà. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del regolamento n. 163/13, laddove viene stabilita l'obbligatorietà per la parte di utilizzare le modalità telematiche in secondo grado laddove la stessa modalità sia stata utilizzata in primo grado.

Il comma 3 del presente articolo disciplina i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche. Al riguardo viene stabilito che il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a fornire detta prova con le modalità indicate nei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Pertanto, qualora i predetti soggetti non possano procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 16-bis del d.lgs. n. 546/92, gli stessi estraggono copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attestano la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23 del CAD. La medesima modalità si applica laddove è necessario fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche. I soggetti nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il successivo comma 4 disciplina la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Viene previsto, infatti che su apposita richiesta di una delle parti indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo, è possibile attivare l'udienza a distanza mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto in udienza. Il luogo del domicilio indicato dalla parte processuale è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione ai fini della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare gradualmente l'udienza pubblica a distanza. Per garantire una efficiente organizzazione delle udienze a distanza, viene stabilito che almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Relazione Tecnica

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 3 e 4 del presente articolo disciplinano l'obbligatorietà del processo tributario telematico. In particolare, con il nuovo articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dalle disposizioni contenute nel comma 1 lettera a) del presente articolo, si prevede che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie avvengano esclusivamente con modalità telematiche. Tale disposizione si applica per i ricorsi e gli appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

L'introduzione dell'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti determina, presso ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, l'immediata e quasi totale eliminazione del deposito cartaceo della documentazione riferita alle nuove controversie. Solo per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza essere assistiti da un difensore abilitato, in relazione

all'esiguità del valore della lite (fino a 3 mila euro), l'utilizzo delle procedure informatiche risulta essere facoltativo.

Conseguentemente, per effetto delle procedure di scarto degli atti d'archivio poste in essere dalle segreterie delle Commissioni tributarie alle scadenze prefissate dalla normativa di settore, si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei e degli spazi degli immobili che attualmente sono utilizzati per la conservazione dei documenti processuali, e quindi la riduzione dei relativi costi.

Inoltre, alla strutturale riduzione di tutti i costi relativi agli archivi delle Commissioni tributarie connessi con la gestione e la custodia fisica degli atti processuali cartacei, si associa un recupero di produttività correlato, a regime, al personale di segreteria attualmente destinato alla gestione degli archivi, che potrà, invece, essere utilizzato per il supporto all'attività giurisdizionale.

In base all'andamento del contenzioso negli anni 2015-2017, come rilevabile dalle Relazioni annuali sullo stato del contenzioso pubblicate dal MEF, è possibile stimare in circa 233.000 i nuovi ricorsi ed appelli che saranno depositati annualmente presso le Commissioni tributarie, con modalità telematica, da parte dei difensori professionisti e degli enti impositori.

A ciò si aggiunge il totale azzeramento del trasferimento materiale dei fascicoli cartacei dalle Commissioni tributarie provinciali alle Commissioni tributarie regionali di rispettiva afferenza territoriale, e dei relativi costi di spedizione, laddove la sentenza di primo grado risulti essere stata oggetto di appello. Al riguardo, si precisa che le Commissioni tributarie provinciali movimentano annualmente circa 68 mila fascicoli processuali verso la sede del capoluogo di regione, utilizzando i servizi di corriere presenti sul mercato.

Come riportato in dettaglio nella successiva tabella, è possibile quantificare in circa 47 mila metri lineari lo spazio occupato per la conservazione della documentazione processuale relativa alle nuove controversie instaurate annualmente presso le Commissioni tributarie, ed in circa **4,7 milioni di euro** il risparmio di spesa medio annuo derivante dall'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico.

Ai fini di una corretta quantificazione dei costi attualmente sostenuti dalle Commissioni tributarie per la gestione degli archivi cartacei, si è considerato che ogni faldone d'archivio occupi mediamente uno spazio di 14 cm, e che il numero di faldoni che sono utilizzati per la conservazione della documentazione relativa ad ogni singola controversia aumentino in modo proporzionale con l'aumentare del valore della lite instaurata.

Il costo unitario che è stato preso in considerazione è pari a 100 euro per metro lineare d'archivio, come determinato dalla società Consip Spa nell'indagine di mercato pubblicata nel mese di ottobre 2016, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi di gestione dell'archivio cartaceo del Registro dei Revisori Legali e del Registro del Tirocinio.

Il suddetto costo unitario, analogamente ai costi sostenuti dalle Commissioni tributarie, comprende infatti le seguenti tipologie di attività gestionali degli archivi:

- presa in carico dell'archivio esistente;
- custodia, gestione fisica e consultazione dell'archivio;
- servizio di trasporto/facchinaggio dei nuovi documenti.

Valore della controversia	Controversie pervenute (media 2015-2017)	N. Faldoni per controversia	Metri lineari totali	Costo totale
da 0 a 3.000 euro	90.368	1	12.651	1.265.147
da 3.000,01 a 20.000 euro	63.294	1	8.861	886.116
da 20.000,01 a 100.000 euro	45.265	2	12.674	1.267.429
da 100.000,01 a 1 mln di euro	20.944	3	8.797	879.662
da 1.000.000,01 a 10 mln di	3.866	4	2.165	216.477

euro				
oltre 10 mln di euro	393	4	220	22.027
valore indeterminabile	9.325	1	1.306	130.550
Totale	233.455		46.674	4.667.409

Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto che l'obbligatorietà del processo tributario telematico decorre dal 1° luglio 2019, i risparmi di spesa attesi possono essere così quantificati:

Anni	2019	2020	2021
Milioni di euro	2,35	4,7	4,7

L'introduzione del nuovo articolo 25-bis del d.lgs. n. 546/92 previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, è correlata all'esigenza di attribuire al difensore la qualità di pubblico ufficiale laddove lo stesso dichiara conformi agli originali gli atti di cui è in possesso o li abbia prelevati dal fascicolo informatico al fine di effettuarne la notifica e il deposito. Tale disposizione è già presente nelle norme relative ai processi telematici civili e amministrativi. Si ricorda che nell'ambito del processo telematico tributario è già consentito il prelievo di copie semplici di atti presenti nel fascicolo informatico in esenzione dei diritti di copia, i cui importi sono fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2011. Con riguardo al rilascio di copie autentiche per il ricorso in Cassazione, dalla relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario del 2017, si evince che circa 11.000 sono i ricorsi presentati presso la Suprema Corte; tale ricorso deve essere corredato da una copia autentica della sentenza della Commissione tributaria regionale oggetto di impugnativa.

Pertanto, applicando il costo medio di 15 euro per ogni copia autentica alle 11.000 richieste di sentenze di secondo grado oggetto di impugnativa in Cassazione, si ritiene che la disposizione in esame comporti una minore entrata pari a circa 165.000 euro annui. Tale minore entrata risulta più che compensata dal risparmio dei costi che le CCTT oggi sostengono con riguardo alle forniture di carta, toner, energia elettrica e alle ore di lavoro del personale addetto al rilascio delle copie stesse. A tali minori costi vanno aggiunti, altresì, anche quelli diretti e indiretti che oggi sostengono gli enti impositori; trattasi, ad esempio, del costo orario del personale degli uffici pubblici presenti in regione che deve recarsi presso il capoluogo di regione, sede della CTR, sia per richiedere il rilascio delle copie conformi di sentenze che saranno oggetto di impugnativa in Corte di Cassazione sia successivamente per il loro ritiro.

Il comma 4 del presente articolo introduce l'udienza a distanza rimandando ad un decreto ministeriale di definizione delle regole tecnico operative per consentire la partecipazione a detta udienza, la conservazione della visione delle relative immagini e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza.

Il risparmio dei costi connessi all'avvio della predetta procedura telematica delle udienze pubbliche è correlata ai minori costi sostenibili dagli uffici finanziari dei diversi enti impositori che vedrebbero ridursi drasticamente i costi di trasferta per i propri funzionari presenti nel territorio che sono obbligati a presiedere le udienze presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. In ordine alla quantificazione dei costi si rinvia alle stime del competente Ispettorato della Ragioneria Generale dello Stato, tenendo presente che mediamente sono programmate annualmente n. 16.000 giornate di udienze presso le CTP e n. 6.000 presso le CTR.

Ipotizzando il costo medio di trasferta presso le CTP pari a 10 euro (costo viaggio e altre spese per gli enti che raggiungono il capoluogo di provincia) per ciascun funzionario che oggi presiede all'udienza e che prudenzialmente solo 2 enti impositori (Agenzie fiscali) possano essere interessati al collegamento audiovisivo nelle giornate di udienza, il risparmio ipotizzabile è pari a **320 mila euro** (16.000*2*10 euro).

Ipotizzando il costo medio di trasferta presso le CTR pari a 20 euro (costo viaggio e altre spese per gli enti che raggiungono il capoluogo di regione) per ciascun funzionario che oggi presiede all'udienza e che prudenzialmente solo 2 enti impositori (Agenzie fiscali) possano essere interessati

al collegamento audiovisivo nelle giornate di udienza, il risparmio ipotizzabile è pari a **240.000 euro** (6.000*2*20 euro).

Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto che l'avvio dell'udienza telematica produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1° giugno 2020, i risparmi di spesa attesi possono essere così quantificati prudenzialmente:

Anni	2019	2020	2021
Milioni di euro	0	0	0,6

Alle spese necessarie per assicurare i collegamenti audiovisivi si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento delle finanze per la realizzazione del Piano tecnico di automazione.

CAPO III

Altre disposizioni fiscali

ART. 15

(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 2 del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.”;

b) al comma 6 le parole “optano per” sono sostituite dalla parola “effettuano”;

c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

“6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con l'osservanza delle relative discipline.

6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di

cui al comma 1 del presente articolo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.”;

“6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.”.

2. A decorre dal 1° gennaio 2020:

a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è abrogato;

b) all'articolo 4, del decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 le parole “compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,” sono soppresse;

2. al comma 2, dopo le parole “n. 633” sono aggiunte le seguenti “, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a completare la razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale, avviato con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, mediante l'introduzione, nella normalità dei casi, dell'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il superamento dell'attuale regime opzionale di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può consentire di:

- eliminare alcuni adempimenti contabili in vigore ancora oggi sulla base di disposizioni introdotte a partire dalla metà degli anni '70 dello scorso secolo, quali quelli di tenuta del registro dei corrispettivi ed emissione e conservazione di documenti, gli scontrini e le ricevute fiscali, alternativi alla fattura;

- semplificare e armonizzare i processi (e quindi i documenti) di certificazione dei corrispettivi derivanti dalle operazioni B2B e B2C, in un'ottica "cittadino-centrica" e "contribuente-centrica", mantenendo coerenza con la disciplina comunitaria in materia e tenendo conto del rilevante impatto che tale semplificazione avrebbe sia sulla normativa nazionale che sulle abitudini dei cittadini-consumatori finali e dei contribuenti IVA (oltre che sui processi dell'Amministrazione finanziaria). La semplificazione/armonizzazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi, peraltro, se eseguita in modalità elettronica rappresenterebbe il presupposto per acquisire tempestivamente e in modalità sicura per l'Agenzia delle entrate i dati di tali certificazioni, completando le basi per attuare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.Lgs. n. 127 del 2015 in tema di supporto, da parte dell'Agenzia, nella fase di compilazione della dichiarazione IVA, dei redditi e nella liquidazione delle imposte, soprattutto rivolta agli operatori IVA di piccole dimensioni;
- potenziare i processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi, consentendo all'Amministrazione finanziaria di intervenire in fase pre-dichiarativa con strumenti di spinta alla compliance (comunicazioni) e di ridurre l'invasività dei controlli;
- creare i presupposti per stimolare la diffusione dei pagamenti elettronici;
- proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese, aprendo occasioni per far nascere servizi e processi ad alto valore aggiunto che, nel medio periodo, riducono i costi ed efficientando i processi aziendali.

La disposizione, vincolando alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità sicura e inalterabile, pone come condizione indispensabile – anche per semplificare la quotidianità degli operatori – la necessità, per questi ultimi, di dotarsi di strumenti hardware e software attraverso cui effettuare la predetta memorizzazione e trasmissione. Tali strumenti, i cc.dd. *Registratori Telematici* (RT) – sono già stati definiti e regolamentati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e oggi utilizzati dai soggetti che hanno esercitato l'opzione di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'attuale art. 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127 del 2015.

L'Agenzia delle entrate, peraltro, ha la possibilità di regolamentare ulteriori strumenti per effettuare l'adempimento, come ad esempio una procedura web gratuita (similare a quella già messa a disposizione per la fattura elettronica) utilizzabile anche da tablet o smartphone ovvero POS evoluti in grado di trasmettere sia i dati dei corrispettivi sia l'informazione dell'effettuazione del pagamento elettronico. L'orizzonte temporale di realizzazione di tali ulteriori soluzioni tecniche sarebbe necessariamente almeno 1 anno.

Peraltro, i tempi di entrata in vigore dell'obbligo sono condizionati:

- dalla capacità dei produttori dei registratori di cassa telematici di effettuare gli adeguamenti del parco macchine oggi esistente, producendo ed immettendo sul mercato gli apparecchi in grado di sostituire i registratori di cassa non adeguabili;
- dalla connettività internet delle varie zone all'interno del territorio nazionale.

Per i motivi su esposti, la proposta normativa prevede:

- una entrata in vigore dell'obbligo graduale e, in particolare, dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400 mila euro (pari a circa 260.000 soggetti) e, dal 1° gennaio 2020, per tutti gli altri;
- un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale possono essere dettati specifici esoneri dagli adempimenti in esame
- un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale possono essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati;
- un'agevolazione finanziaria per l'adattamento ovvero l'acquisto di un registratore telematico da usufruire, per l'acquirente, sotto forma di sconto al momento dell'esecuzione dell'adeguamento o dell'acquisto del prodotto e da recuperare, per il venditore del prodotto, in compensazione attraverso il modello F24.

Inoltre, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti a carico dei soggetti che vendono farmaci, per tali operatori la proposta prevede la possibilità di ottemperare all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante gli strumenti e i canali tematici oggi utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tale evenienza la trasmissione andrà effettuata giornalmente e non più mensilmente. L'anticipazione, in linea con l'obbligo posto a carico degli altri operatori, consentirà, la partecipazione alla lotteria anche con riferimento alla spesa in esame.

Sono aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 4 del dlgs n. 127 del 2015 al fine di tener conto che l'invio telematico dei corrispettivi non sarà più opzionale ma obbligatorio e per meglio definire l'agevolazione consistente nell'abolizione dei registri IVA. Si chiarisce, infatti, che resta l'obbligo di tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti di cui all'articolo 18 comma 2 del DPR n. 600 del 1973 e che l'abolizione non opera per coloro che si avvalgono delle disposizioni del successivo comma 5 del medesimo articolo 18.

Relazione tecnica

In Italia, il gap dell'IVA può essere ripartito nelle seguenti componenti: i) l'evasione da omessa fatturazione, ovvero la c.d. "evasione con consenso" tra acquirenti e fornitori circa l'importo da fatturare; ii) l'evasione da omessa dichiarazione, ovvero la c.d. "evasione senza consenso"; iii) l'evasione da omesso versamento; iv) false compensazioni e frodi.

Incidere con norme specifiche sul contrasto all'evasione da omessa fatturazione è complicato. Quest'ultima è, infatti, basata sul "consenso" tra gli operatori economici, che si accordano per non fatturare l'IVA, e che quindi risultano difficilmente tracciabili e accertabili. Per contrastare l'evasione derivante da omesso versamento o da omessa dichiarazione, sono state, invece, adottate negli ultimi anni dal Governo specifiche misure che hanno contribuito a ridurre il gap dell'IVA. In particolare, l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, per tutte le operazioni commerciali con soggetti IVA (B2B) e consumatori finali (B2C), permette all'Amministrazione tributaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute fra operatori, consentendo controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l'IVA dichiarata e quella versata.

La strategia di organica riduzione del gap IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti, e da

una conseguente retroazione da parte dell'Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare il fenomeno dell'evasione derivante dalle transazioni B2C, non incluse nell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria.

Inoltre, occorre evidenziare che, attualmente, è già prevista: i) la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017); ii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017); iii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018).

Ovviamente, la combinazione sinergica degli strumenti adottati non azzererà il fenomeno, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla compliance, sia perché, a seguito dell'innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.

Nel solco della generale strategia di contrasto all'evasione, la proposta normativa in oggetto prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del DPR 633/1972. Gli effetti benéfici di tale norma deriverebbero da:

- i) un effetto deterrente sui contribuenti, che, consapevoli del fatto che l'Amministrazione fiscale ha a disposizione in modo tempestivo le informazioni sui corrispettivi, tendono ad orientarsi verso un comportamento più adempiente (quantificazione vending machine);
- ii) la possibilità di porre in essere campagne di stimolo della compliance (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni B2C;
- iii) maggiore efficienza dei controlli, indotta da una campagna di selezione dei contribuenti basata sulle risultanze delle informazioni disponibili negli archivi informatici dell'Agenzia e che in precedenza potevano essere ottenute solo tramite verifiche nella sede di esercizio del contribuente.

Al fine di effettuare una stima del potenziale aumento di gettito derivante dall'effetto deterrente (punto i)), si stima che l'introduzione della trasmissione telematica possa indurre un incremento di dichiarazione dei corrispettivi compreso tra l'1,1% e il 4,5%.

Il primo dato si ottiene sulla base di una valutazione ex-post basata sul confronto del trend delle dichiarazioni annuali IVA, nel periodo d'imposta compreso tra il 2016 e il 2017, tra due gruppi interessati, con tempistiche diverse, dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici: i soggetti che hanno cominciato ad inviare telematicamente i dati relativi alle vendite tramite distributori automatici (DA), a partire da aprile 2017 (gruppo A) ovvero da gennaio 2018 (gruppo B), entrambi appartenenti alla attività economica "commercio per mezzo di distributori automatici" (ATECO 47.99.20). Ci si attende che un effetto positivo derivante dall'adempimento telematico si manifesti con un variazione di volumi dichiarati nei due anni superiore per il gruppo A, per i quali il provvedimento ha favorito un'"emersione" delle operazioni, rispetto a quelli del gruppo B, che non hanno ancora modificato le modalità di comunicazione. In effetti, il confronto in termini di volume di affari evidenzia una variazione percentuale del 6.67% per il gruppo A, a fronte di una variazione del 5.57% per il gruppo B. Questo risultato evidenzia un effetto positivo derivante dall'introduzione

dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 1,1 punti percentuali.

Per quanto concerne il secondo dato, e al fine di verificare la robustezza di quanto ottenuto, l'analisi aggregata appena descritta è stata affiancata da un approccio di tipo micro, applicato agli stessi gruppi di contribuenti. Con questo metodo si è voluto verificare se la valutazione del fenomeno sia stata condizionata da pochi soggetti, di dimensioni relativamente grandi, in grado di influenzare la dinamica dell'intero gruppo. Si è quindi considerata la distribuzione "micro" delle variazioni percentuali di volume di affari tra gli anni d'imposta 2016 e 2017 calcolate per ciascun contribuente. Si è riscontrata una variazione percentuale mediana di 5,5 punti per i soggetti di tipo B e di 10 punti per i soggetti di tipo A. Questo risultato, ancora più netto del precedente, evidenzia un effetto positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 4,5 punti percentuali.

Per la quantificazione del provvedimento proposto, si assume che si verifichi un incremento della compliance del 2,8%, pari al valore medio degli effetti positivi evidenziati dalle analisi effettuate.

Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che le operazioni imponibili B2C dei soli soggetti con volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro, e con l'esclusione degli esercenti arti e professioni che non sarebbero toccati dalla norma in questione (in quanto già interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica), ammontano a 242,6 miliardi di euro, a cui corrisponde un ammontare di IVA di 35 miliardi. Applicando alle cessioni il tasso di incremento di compliance stimato del 2,8% si ottiene una stima del gettito IVA aggiuntivo di 981 milioni. A valle del recupero dell'IVA, è lecito attendersi anche un recupero delle imposte dirette, stimato in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. L'extra gettito imputabile alle imposte dirette è, quindi, pari a 284 milioni di euro.

L'ulteriore effetto incrementale deriva dalla possibilità di porre in essere campagne di stimolo della compliance (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni B2C (punto ii)). Dall'esperienza maturata sulle comunicazioni IVA sulle transazioni B2B si osserva che annualmente sono state inviate ai contribuenti circa 314.000 comunicazioni. Considerando che la platea delle partite IVA che effettua prevalentemente scambi B2C, con l'esclusione dei professionisti, è circa il 45% di quelle che operano B2B, si prevede che il set informativo che l'Agenzia acquisirà con l'introduzione della norma consentirà di inviare almeno 142.000 comunicazioni. Considerando la pretesa media potenziale che potrebbero avere le lettere, e alla luce degli effettivi tassi di risposta registrati, si prevede un extra gettito di IVA di 122,6 milioni di IVA. Sulla base dell'esperienza storica si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette quantificato, prudenzialmente, nel 29% dell'extra gettito IVA, ovvero nel caso concreto pari a 35,4 milioni, per un totale di 158 milioni di euro (122,6 milioni di IVA e 35,4 milioni di IIDD).

Infine, l'analisi del rischio effettuata per elaborare le lettere di compliance costituisce anche la fase istruttoria di selezione per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione né forniscono giustificativi alle anomalie segnalate (punto iii)). Tale sinergia garantisce un efficientamento dell'iter istruttorio da parte degli uffici e un miglioramento dell'efficacia dell'attività accertativa, che, anch'esso produce effetti positivi sia sull'IVA sia sulle IIDD. Tale impatto è quantificabile in 257 milioni di euro (di cui 199,4 milioni di IVA e 57,6 milioni di IIDD).

La proposta normativa prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi: a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

Dal quadro VT della dichiarazione IVA, si osserva che il numero di soggetti che effettuano transazioni nei confronti di consumatori finali (B2C) è pari a 2,598 milioni, dei quali 1,732 milioni operano solo con scontrini e ricevute e non sono interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica. Di quest'ultimi, sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, desunti dall'archivio RADAR, il 15% ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro (0.261 milioni).

Il 15% dei soggetti con volume d'affari superiore a 4000 mila euro fattura circa il 70% dell'intera platea considerata. Pertanto, l'introduzione graduale dell'obbligo comporta, nel 2019, un recupero di gettito derivante dall'effetto di deterrenza inferiore del 30% rispetto a quello complessivamente stimato (ovvero 673 milioni di euro di IVA e 195 milioni di euro di imposte dirette); viceversa, i recuperi di gettito derivanti dallo stimolo della compliance e dall'efficientamento dell'iter istruttorio, essendo calcolati solamente con riferimento alla platea delle piccole imprese, si riducono nel 2019 al 15% di quanto stimato precedentemente (ovvero rispettivamente 24 milioni di euro e 39 milioni di euro). Soltanto a partire dal 2020 si considerano gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA e, per competenza, delle imposte dirette.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito, per cassa:

Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni	336,5	1.051,6	1.103,6	1.103,6	1.103,6
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0,0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0,0	171,5	520,3	406,7	376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione	336,5	1.337,9	1.823,3	1.709,7	1.679,5

Alla norma è associato un credito d'imposta forfettario pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, la sostituzione o l'adeguamento dei misuratori fiscali. A fronte di una spesa per l'acquisto o la sostituzione del misuratore fiscale pari a 500 euro è riconosciuto, nell'anno d'imposta in cui tale spesa è stata sostenuta, un credito d'imposta pari a 250 euro; a fronte di una spesa per l'adeguamento del misuratore fiscale pari a 100 euro è riconosciuto un credito d'imposta pari a 50 euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del riconoscimento del credito d'imposta, sulla base di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, i soggetti coinvolti dalla proposta normativa che operano mediante scontrini (1,157 milioni di soggetti) dispongono di 1,57 misuratori fiscali, dei quali, si stima che il 97% dovranno essere adeguati (1,525 milioni, dei quali 0,230 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro), mentre il 3% (0,047 milioni, dei quali 0,007 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro) dovranno essere sostituiti. Inoltre, i restanti 0,575 milioni di soggetti (dei quali 0,092 milioni di soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro) coinvolti dalla disposizione normativa che attualmente operano solo mediante ricevute dovranno dotarsi di nuovi misuratori fiscali.

Il credito d'imposta riconosciuto all'intera platea di soggetti coinvolti è, quindi, pari a 231,8 milioni di euro [50 euro x 1,525 milioni + 250 euro x 0,622 milioni], dei quali 36,3 milioni [50 euro x 0,230 + 250 euro x 0,099 milioni] relativi a soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro, che beneficeranno del credito d'imposta nel 2019.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari negativi, per cassa, derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta:

Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
Credito d'imposta	-36,3	-195,5			
Effetti sulle imposte dirette		0,0	17,8	88,5	-41,7 0,0
Totale maggiori oneri	-36,3	-177,7	88,5	-41,7	0,0

La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue.

Cassa Effetti finanziari in milioni di euro

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni	336,5	1.051,6	1.103,6	1.103,6	1.103,6
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli		0,0	114,8	199,4	199,4 199,4
Effetti sulle imposte dirette		0,0	171,5	520,3	406,7 376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione		336,5	1.337,9	1.823,3	1.709,7
	1.679,5				
Credito d'imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali		-36,3	-		
	177,7	88,5	-41,7	0,0	
Effetto netto della misura	300,3	1.160,2	1.911,8	1.668,0	1.679,5

ART. 16

(Rinvio lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 540, è sostituito dal seguente: "540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.";

b) il comma 543 è abrogato;

c) il comma 544 è sostituito dal seguente: "544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.".

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, è istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Relazione illustrativa

La proposta normativa fissa al 1° gennaio 2020 la partenza della c.d. "lotteria dei corrispettivi", introdotta dalla legge n. 232 del 2016 (art. 1, commi da 537 a 544 e seguenti), al fine di consentire ai produttori dei cosiddetti registratori di cassa telematici di adeguare il software degli stessi per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate non solo del dato cumulato dei corrispettivi giornalieri, ma anche i dati puntuali della singola operazione (data, importo e modalità di pagamento), compreso il CF del cliente: solo attraverso l'acquisizione di tali informazioni, infatti, sarà possibile per l'Amministrazione finanziaria concretizzare i processi automatici di estrazione a sorte. La data di partenza è coerente con l'avvio dell'obbligo generalizzato di trasmissione dei corrispettivi, ed evita distorsioni concorrenziali tra operatori già strutturati per obbligo o per scelta all'invio dei dati, rispetto a quelli che legittimamente non hanno ancora attuato gli opportuni investimenti.

ART. 17

(Disposizioni in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna "Impieghi", le parole da: "In caso di produzione combinata" fino a: "quinquennio di riferimento" sono sostituite dal seguente periodo: "In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i

quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg per kWh
b) gas naturale	0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti	0,173 kg per kWh
d) gasolio	0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	0,312 kg per kWh

2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 è abrogato;

b) nel comma 2, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2018".

3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2018" sono soppresse.

Relazione illustrativa

Commi 1 e 2

L'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha stabilito che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il successivo comma 2 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuino ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.

In fase di predisposizione del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato comma 1 dell'art. 3-bis. In particolare tale criterio, a causa dell'eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato. In tal senso la disposizione prevista dal predetto comma 1 dell'articolo 3-bis non ha mai trovato concreta attuazione. Il legislatore ha provveduto infatti, a differire l'entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017 non essendo stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia.

Nel contesto sopra delineato, è intervenuta, di recente anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C-31/17) della Corte di Giustizia dell'Ue, che ha statuito un importante principio in materia di applicazione dell'accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione di cui trattasi. In particolare, il predetto Organo di giustizia dell'Ue, ha stabilito l'obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa.

Si evidenzia altresì che, come si legge espressamente nella medesima sentenza, spetta solo agli Stati membri (in assenza di indicazioni ravvisabili in tal senso nella direttiva 2003/96/CE) determinare le modalità per valutare sia la predetta quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità che, per differenza, la suddetta quantità del medesimo prodotto energetico che risulta essere stata utilizzata per produrre il calore generato dall'impianto di cogenerazione.

Alla luce di quanto sopra il criterio di tassazione attualmente delineato dal predetto comma 1, dell'articolo 3-bis, potrebbe risultare in contrasto sia con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sia con quanto statuito dalla più volte richiamata sentenza della Corte di giustizia, tenuto conto che il medesimo comma 1 prevede l'applicazione di una aliquota di accisa unitaria all'intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo.

In tale complessa situazione, considerata l'evidente necessità di un superamento delle criticità sopra evidenziate, è stato predisposto lo schema di norme in illustrazione avente l'obiettivo di stabilire, in aderenza a quanto esposto nella sentenza della Corte di giustizia in parola, le modalità per determinare, attraverso la fissazione di appositi consumi specifici convenzionali, la quantità di prodotto energetico necessaria a produrre una data quantità di elettricità definendo così, in modo più organico e compiuto, il quadro giuridico di riferimento in materia di tassazione dei combustibili impiegati nei predetti impianti di cogenerazione.

In particolare, si evidenzia che, con il comma 1 dello schema in illustrazione, sono apportate, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, talune modifiche al punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise). In particolare attraverso la modifica introdotta da tale comma 1 si stabilisce che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, il quantitativo di prodotto energetico impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando i consumi specifici convenzionali fissati nel medesimo comma 1.

Tale norma intende quindi colmare il descritto vuoto normativo esistente rendendo strutturale l'applicazione dei consumi specifici convenzionali già utilizzati.

Il comma 2, prevede, alla lettera a), l'abrogazione, a decorrere dal 1° dicembre 2018 del citato comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, per le motivazioni sopra illustrate.

Con la successiva lettera b) del predetto comma 2 dello schema di norme in illustrazione infine si provvede a modificare, dal 31 dicembre 2017 al 30 novembre 2018, la data prevista dal citato articolo 3-bis, comma 2; ciò al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le disposizioni in illustrazione e quelle previgenti riguardanti il differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al più volte menzionato comma 1 dell'articolo 3-bis.

Comma 3

L'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 3, lettera b) prevede l'adozione, entro il 30 novembre 2018, di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli volto ad aumentare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante. Tale disposizione fornisce la copertura degli oneri derivanti da quanto stabilito dal medesimo articolo 19 in relazione alla disciplina ACE (aiuto crescita economica) a partire dall'anno 2019. In vista della probabile soppressione della misura in argomento a decorrere dal 1° gennaio 2019, la proposta normativa mira, per il momento, ad eliminare il riferimento al termine previsto per l'adozione del

provvedimento direttoriale sopra menzionato. Ciò nelle more di quanto sarà definitivamente stabilito nella legge di bilancio per l'anno 2019.

Relazione tecnica

Commi 1 e 2

Il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell'art. 3-bis del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, sia abrogato.

Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-bis, comma 2.

Tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%.

Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell'abrogato comma 1 dell'art. 3-bis del DL 16/2012, che prevedeva l'individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del MISE, di concerto con il MEF.

Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall'originario comma 1 dell'art. 3-bis del DL 16/2012 non ha trovato attuazione.

Infine il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 16/2012 per il succitato regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore utile, continuino ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16/98 ridotti del 12%.

Si specifica che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05/06/1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell'olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16/98. I consumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31/05/2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall'ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa.

In proposito, si precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l'ENEL, con l'eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all'introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all'introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 3

La proposta normativa in esame prevede che, all'articolo 19, comma 3, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, siano soppresse le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2018". In particolare, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui si dispone, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, potrà essere adottato anche nel mese di dicembre 2018.

Sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione del comma in esame non deriva alcun effetto sul gettito erariale.

ART. 18

(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70-ter, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.";

b) all'articolo 70-septies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".

2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.".

Relazione illustrativa

La norma intende disciplinare i criteri del rapporto di controllo ai sensi del quale risulta integrato il vincolo finanziario, necessario per l'applicazione della disciplina del gruppo IVA, prevista dal titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, n. 633, in relazione ai gruppi Bancari Cooperativi.

In base alla normativa vigente, la costituzione del gruppo IVA presuppone l'esistenza di un vincolo finanziario costituito da un rapporto di controllo di diritto, diretto o indiretto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, che richiede alla controllante di disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società controllata.

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), si caratterizza per particolari regole di costituzione dettate dal TUB.

La peculiare normativa del settore del credito cooperativo obbliga, infatti, le banche cooperative ad aderire al GBC sulla base del contratto di coesione, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione per le BCC-CR neocostituite (ex art. 33, comma 1-bis del T.U.B.) e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (ex art. 2, commi 3 e 4 del D.L. n.18/2016, convertito in L. n. 49/2016).

In particolare, l'art. 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato in sede di riforma delle BCC, prevede che la società capogruppo eserciti l'attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti al gruppo sulla base al citato contratto. La Capogruppo, in base alla normativa richiamata, deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo. Il medesimo contratto di coesione deve assicurare tra l'altro, oltre che l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria.

Per effetto della normativa che regola il settore del credito cooperativo, pertanto, il rapporto di controllo, idoneo ad individuare il vincolo finanziario ai fini della costituzione del gruppo IVA, non è ravvisabile all'interno del GBC nell'esercizio maggioritario del voto assembleare, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1 del codice civile, bensì nell'esercizio dei poteri esercitati dalla capogruppo per effetto delle condizioni contrattuali dettate dal peculiare contratto di coesione.

La Commissione UE, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009, ha fornito le linee guida sulle modalità di attuazione del Gruppo IVA, con la finalità di garantirne l'attuazione uniforme, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema comunitario. In particolare, per quanto concerne la individuazione del vincolo finanziario, la Commissione in tale sede ha ritenuto che possa farsi riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%) o sulla base di un vincolo contrattuale consistente nella stipula di un contratto di franchising, chiarendo che ciò garantirebbe che un'impresa ha effettivamente il controllo su un'altra.

La norma, al fine di prevedere una specifica ipotesi di controllo basato sul vincolo contrattuale, integra le disposizioni del titolo V-bis del DPR n. 633 del 1972, apportando modifiche all'articolo 70-ter, concernente la definizione dei vincoli finanziario economico e organizzativo, e all'articolo 70-septies, concernente gli adempimenti.

In particolare il comma 1 della disposizione prevede: a) nel comma 1 dell'articolo 70-ter è inserita la disposizione secondo cui per i partecipanti al Gruppo bancario cooperativo, il vincolo finanziario si considera sussistente sulla base del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) nel comma 2 dell'articolo 70-septies è inserita la disposizione secondo cui nel gruppo bancario cooperativo il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 2 detta regole per il periodo transitorio. Tenuto conto che la disciplina del Gruppo IVA entra in vigore dal 1° gennaio 2019, previa opzione da esercitare entro il 15 novembre 2018 e sussistendo i vincoli economico finanziario e organizzativo dal 1 luglio del 2018, la norma per

comprendere i GBC nel relativo ambito di applicazione fin dall'inizio, individua nel 31 dicembre 2018 la data in cui deve essere presentata la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA e devono sussistere i vincoli finanziario economico e organizzativo.

Come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 232 del 2016, con la quale è stata introdotta la disciplina del gruppo IVA, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»). L'articolo 11 della direttiva 2006/112 CE prevede, infatti, che ogni Stato membro può introdurre la disciplina del gruppo IVA - in base alla quale le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi sono considerate come un unico soggetto passivo- previa consultazione del suddetto comitato consultivo. Ne consegue che la consultazione deve essere effettuata anche con riferimento alle modifiche alla disciplina del gruppo IVA ,.

Relazione tecnica

Il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito dalla legge n. 49 del 2016 e, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 91 del 2018, convertito dalla legge n. 108 del 2018), in base alla normativa attualmente vigente, non può accedere al Gruppo IVA per carenza del requisito del vincolo finanziario.

Infatti, nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) non esiste un soggetto che eserciti un controllo, diretto o indiretto, "su base partecipativa" ma esiste un soggetto (la partecipata dalle BCC-CR) che esercita un controllo ex contractu sulle partecipanti (le BCC-CR, appunto).

Al fine di valutare gli effetti della modifica che può far accedere anche i GBC alla normativa del Gruppo IVA, si è proceduto nel modo seguente.

Sono stati estratti, dalle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, i Codici Fiscali delle BCC e dalle relative dichiarazioni IVA sono stati evidenziati i costi indetraibili (circa 1,2 miliardi).

Si è assunto che circa il 30% di tali costi rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo ed applicando ad essi l'aliquota IVA tipici dei servizi (22%) si perviene ad un ammontare di imposta pari a circa 79,4 mln di euro.

Per ricostruire gli acquisti dei soggetti appartenenti al gruppo è stata utilizzata la stessa proporzione esistente tra gli acquisti e le cessioni utilizzati nella RT per la Legge di Bilancio 2017 relativa al gruppo IVA bancario (3100/5500 mln) e con lo stesso procedimento (valore utilizzato 30%) ed applicando l'aliquota IVA del 22%, si è determinata l'IVA che diviene indetraibile (44,8 mln).

L'effetto complessivo è di circa -35 milioni di euro.

Gli effetti di cassa, a partire dal 2019, sono stati calcolati applicando un'aliquota ai fini delle imposte dirette pari al 24% ed un'aliquota IRAP pari al 4,97%.

	2019	2020	2021	2022
IVA	-34,7	-34,7	-34,7	-34,7
IRES/IRPEF	0,0	14,6	8,3	8,3
IRAP	0,0	3,2	1,7	1,7
TOTALE	-34,7	-16,9	-24,6	-24,6

in milioni di euro

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

ART. 19

(Disposizioni in materia di trattamento di mobilità in deroga)

(Proposte Min. lavoro In attesa parere Ragioneria IGB)

1. Con le risorse di cui all'articolo 1 comma 143 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 142 del predetto articolo 1, è concesso per 12 mesi anche in favore di quei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1 agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Relazione illustrativa e tecnica

Con il presente articolato si estende il trattamento di cui all'articolo 1, comma 142 della legge 205/2017 per 12 mesi, anche a quei lavoratori che hanno cessato o cessano il trattamento di mobilità ordinaria in deroga nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 ai 31 dicembre 2018 già occupati in aziende localizzate nelle Aree di crisi industriali complesse riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2018, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 134, nel periodo 8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.

Non ci sono oneri aggiuntivi in quanto si utilizzano le risorse già presenti nel successivo comma 143 dell'articolo 1, pari a 34 milioni di euro.

Si fa presente che le regioni interessate per le Aree in esame, sono Campania e Veneto ed in applicazione dei commi 140,141 e 142 sempre dell'articolo 1 in questione, la Regione Veneto ha risposto che non ha situazioni da tutelare tramite la normativa di cui trattasi, mentre la Regione Campania ha quantificato, a suo tempo, il suo fabbisogno in poco più di 27 milioni di euro ed alla data odierna risulta, comunque, un effettivo utilizzo per poco più di 1.800,000,00 di euro.

La presente disposizione non comporta oneri in quanto si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 20

(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)

(Proposte Min. lavoro RGS IGESPE parere favorevole- In attesa parere IGB)

1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "organico superiore a 100 unità lavorative e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al successivo comma 2".

Relazione illustrativa

Con l'articolo 1, comma 133, della legge di stabilità per l'anno 2018 (legge n. 205/2017) è stata inserita, nell'ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, una disposizione che consente la proroga, per imprese con organico superiore a 100 unità e che presentino rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, dei programmi di riorganizzazione aziendale - sino ad un limite massimo di 12 mesi - o di crisi, sino ad un limite massimo di 6 mesi, per gli anni 2018 e 2019. La proroga è disposta in deroga alla normativa a regime sulla durata massima dei trattamenti di CIG5, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della Regione o delle Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due più Regioni.

I programmi di CIGS per riorganizzazione, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da investimenti non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime in ragione delle complesse caratteristiche tecniche dei processi produttivi aziendali ovvero da piani di recupero occupazionale non attuabili nel medesimo limite temporale.

I piani di risanamento delle crisi aziendali, per poter essere oggetto di proroga, devono essere caratterizzati da interventi correttivi particolarmente complessi non attuabili nel limite temporale previsto dalla normativa a regime.

Il comma 2 della norma in esame prevede che, ai fini dell'ammissione all'intervento di proroga, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, per imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.

Al fine di individuare l'interesse strategico delle imprese possibili beneficiarie della proroga di CIGS, la norma attualmente in vigore fa riferimento al requisito dell'organico superiore a 100 unità. Con lo schema di norma proposto si intende abrogare il riferimento al requisito dell'organico superiore a 100 unità, considerato che la rilevanza strategica dell'impresa, in base alla norma stessa, deve essere valutato anche a livello territoriale dalla Regione o dalle Regioni interessate, che sono chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in esubero. E' di tutta evidenza che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una rilevanza strategica notevole. Pertanto, si propone di consentire anche a queste imprese l'accesso alle proroghe di CIGS, ovviamente a condizione che presentino gli altri requisiti individuati dall'art. 22-bis in esame.

Inoltre, si propone di poter autorizzare la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS, crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente l'esubero di personale, già dichiarato nell'accordo per la riduzione concordata dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza.

Relazione tecnica

Non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziare dall'articolo 22-bis, comma 1, pari ad € 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 3 dell'articolo 22-bis prevede già uno specifico stanziamento per gli anni 2018 e 2019. In particolare, l'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, la modifica normativa non ha bisogno dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, atteso che l'intervento potrà essere autorizzato nel limite dei 100 milioni di euro già disponibili. La stipula dell'accordo in sede ministeriale ha la funzione di monitorare l'impegno di spesa.

L'importo totale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli interventi già concordati nell'anno 2018 è pari ad € 39.203.479,744. Residuano, pertanto, € 60 milioni per l'anno 2018, cui si aggiungono i € 100 min già stanziati per l'anno 2019.

ART. 21

(Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e Gela)

1. Con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.

TITOLO III

Altre disposizioni urgenti

ART. 22

(Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica)

1. Le transazioni, di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione di AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La norma dispone l'efficacia delle transazioni previste dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018) che dispone che l'AIFA, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali. Tale disposizione normativa si limita a dare efficacia alle transazioni previste dalla norma. La norma è funzionale all'erogazione alle regioni degli importi oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 1,

comma 390, della legge n. 205/2017 consentendo, pertanto, l'erogazione delle relative somme di cassa alle regioni per 372 milioni di euro a cui si aggiungono le ulteriori risorse non oggetto di contenzioso, per 133 milioni di euro, per complessivi 505 milioni di euro.

Relazione tecnica

La proposta normativa si rende necessaria al fine di dare efficacia alle transazioni stipulate in ossequio all'articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017. Tale disposizione normativa si limita a dare efficacia alle transazioni previste dalla norma. Pertanto non comporta effetti rispetto a quanto già previsto dalla norma sopra citata.

La norma è funzionale all'erogazione alle regioni degli importi oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017 consentendo, pertanto, l'erogazione delle relative somme di cassa alle regioni per 372 milioni di euro a cui si aggiungono le ulteriori risorse non oggetto di contenzioso, per 133 milioni di euro, per complessivi 505 milioni di euro.

ART. 23

(Disposizioni urgenti relative alla gestione liquidatoria dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana)

1. Al fine di consentire la conclusione ordinata della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana nei tempi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al suddetto articolo del medesimo decreto, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Fermo restando l'importo del contributo pubblico previsto dall'articolo 2, comma 5, per il periodo della liquidazione ai sensi del comma 2, limitatamente agli anni 2018-2020, è attribuita all'Ente in liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la somma annuale di euro 28.164.065, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel predetto finanziamento sono compresi gli oneri preveducibili relativi alla liquidazione coatta amministrativa, gli oneri di personale propedeutico alla gestione liquidatoria, ivi inclusi gli oneri previdenziali e fiscali. In riferimento al personale necessario alla gestione liquidatoria come determinato dal comma 2, progressivamente trasferito ad altre amministrazioni successivamente al 1° gennaio 2018, l'Ente strumentale in liquidazione coatta amministrativa provvede, fino all'esercizio 2020, a trasferire le risorse finanziarie per il trattamento economico del succitato personale trasferito alle amministrazioni di destinazione. Eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2-ter. A seguito della ricognizione, effettuata dal Commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui al comma 2, con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze determina, in via definitiva e nel limite di cui al comma 2:

a) il finanziamento destinato alle Regioni per la copertura degli oneri recati dall'articolo 6, comma 7, nonché degli ulteriori oneri relativi all'eventuale trasferimento del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al comma 2, agli enti del Servizio sanitario nazionale. Il citato finanziamento costituisce una quota vincolata alle regioni interessate del livello del finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale ed eventuali successivi trasferimenti del richiamato personale da una regione all'altra, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, danno luogo al corrispondente trasferimento di risorse in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale;

b) il finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al comma 2, trasferito ad Amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la relativa attribuzione alle amministrazioni di

destinazione del personale medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.”.

Relazione illustrativa

Il vigente decreto legislativo n. 178 del 2012, che, tra l'altro, ha stabilito il limite del finanziamento (a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) per le finalità di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, ha mostrato, in sede applicativa, profili di ambiguità che hanno rallentato e parzialmente impedito gli atti amministrativi conseguenti per l'anno 2018, nonché lacune nella definizione dei procedimenti amministrativo-contabili che il presente articolo intende superare.

Il presente articolo è volto a chiarire l'entità del finanziamento dell'Ente strumentale alla croce rossa, in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di garantire un'ordinata procedura liquidatoria, riservando l'attivo patrimoniale dell'Ente al pagamento dei debiti pregressi. Inoltre le disposizioni sono volte a ricondurre a normalità la gestione amministrativo contabile successivamente al trasferimento del personale, già funzionale alla gestione liquidatoria, alle altre amministrazioni pubbliche, distinguendo permanentemente la quota del finanziamento che resta compresa nel finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale (per il trasferimento di personale agli enti sanitari) da quella destinata ad Amministrazioni diverse.

Relazione tecnica

Il vigente decreto legislativo n. 178 del 2012, che, tra l'altro, ha stabilito il limite del finanziamento (a carico del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) per le finalità di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, ha mostrato, in sede applicativa, profili di ambiguità che hanno rallentato e parzialmente impedito gli atti amministrativi conseguenti per l'anno 2018, nonché lacune nella definizione dei procedimenti amministrativo-contabili che il presente articolo intende superare.

In particolare il comma 2-bis è diretto a stabilire, al fine di assicurare un'ordinata conclusione delle procedure di liquidazione dell'Ente strumentale alla croce rossa, in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018, riservando l'attivo patrimoniale dell'Ente alla copertura delle passività anteriori al 1° gennaio 2018, un valore certo del finanziamento delle spese prededucibili, pari a 28,164 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, volto dunque non solo a coprire gli oneri del personale (come già previsto dal decreto vigente), ivi compresi gli oneri riflessi, ma anche le spese correnti di gestione. Il predetto valore fa riferimento alla stima delle spese prededucibili effettuata dal Commissario liquidatore per il 2018. La norma precisa inoltre che l'Ente continuerà a pagare i trattamenti economici del personale che, nel corso del triennio, sarà effettivamente trasferito ad altre Amministrazioni Pubbliche, in quanto non più funzionale alla gestione liquidatoria: si tratta di una norma volta alla semplificazione amministrativa alla luce della notevole complessità emersa negli esercizi precedenti in sede di trasferimento degli autisti soccorritori agli enti sanitari ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 178/2012. Infine la disposizione stabilisce che eventuali economie di spesa rispetto al richiamato finanziamento saranno riversate dal Commissario all'entrata del bilancio statale.

Il comma 2-ter è diretto a ricondurre a normalità la gestione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a seguito dei definitivi trasferimenti di personale, già previsti dal vigente decreto n. 178. A tal fine stabilisce che il Commissario liquidatore effettui una definitiva ricognizione degli enti di destinazione del personale trasferito e del relativo trattamento economico in conseguenza del quale:

- il finanziamento destinato alle regioni per i trasferimenti degli autisti soccorritori e di eventuale ulteriore personale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6, comma 7, e 8, comma 2, resta compreso nel finanziamento del Servizio sanitario nazionale, quale quota vincolata, ed è oggetto di rimodulazione fra le regioni a seguito di eventuali ulteriori trasferimenti di detto personale fra servizi sanitari regionali diversi. Si tratta di una notevole semplificazione, in quanto tale finanziamento sarà trattato nell'ambito delle ordinarie procedure di ripartizione del finanziamento

del SSN fra le regioni, in luogo della vigente previsione di adozione di un decreto del Ministro dell'economia ogni anno;

- il finanziamento destinato ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale esca dal finanziamento del SSN stesso per affluire definitivamente a tali amministrazioni. Anche in questo caso, atteso che il personale di cui trattasi potrà essere trasferito a numerose diverse Pubbliche Amministrazioni, risulta più efficiente sotto il profilo amministrativo e contabile la definitiva allocazione delle risorse presso le stesse.

Da tali disposizioni non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento di cui trattasi è rigorosamente ricompreso nel limite di spesa stabilito dall'articolo 8, comma 2, del vigente decreto legislativo n. 178 del 2012, pari a 117,13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

ART. 24

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il comma 395 è soppresso.

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 85, è inserito il seguente: "85-bis. Per le regioni commissariate, il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, predispongono, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui al comma 84."

3. All'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole "e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,";

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.";

c) la lettera d) dell'ultimo periodo è sostituita dalla seguente: "d) il comma 84-bis è soppresso."

4. Le disposizioni di cui al primo e al terzo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei Ministri provvede entro novanta giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.

Relazione illustrativa

Con l'articolo proposto s'interviene sulla disciplina relativa alle modalità di nomina dei commissari ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, ripristinando il regime anteriore all'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La proposta normativa reintroduce l'incompatibilità tra la figura commissariale ed ogni altro incarico istituzionale ricoperto presso la regione interessata: limite, che è stato rimosso dalla legge

di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 395), ma che era già contenuto nelle disposizioni originarie, peraltro in conformità alle disposizioni di cui al Patto per la salute 2014-2016 siglato con l'accordo Stato-Regioni.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo proposto estende la descritta incompatibilità ai commissariamenti disposti, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Di conseguenza viene soppresso, mediante il secondo comma lettera b) dell'articolo che si sta illustrando, l'attuale terzo periodo del primo comma dell'articolo 569 della L. 23.12.2014, n. 190. il comma 84-bis dell'art. 2 della legge n. 191/2009, così come sostituito dall'attuale comma 569 della L. n. 190/2014.

Con comma 3 dell'articolo si chiarisce che il principio dell'incompatibilità, reintrodotto si applica anche ai commissariamenti in corso. Con un'ulteriore disposizione dello stesso comma terzo viene altresì chiarito che, per l'effetto, il Governo è chiamato a riattivare i propri poteri di nomina – adottando i nuovi e più stringenti requisiti - in tutte le regioni nelle quali i commissari versino in tale stato d'incompatibilità, senza, tuttavia, che il mancato esercizio della potestà di nomina, durante il termine previsto di novanta giorni, faccia venir meno l'attuale commissario *ad acta*.

Relazione Tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a reintrodurre, anche con riferimento ai Commissariamenti in essere, l'incompatibilità tra la figura commissariale e qualsiasi incarico istituzionale ricoperto presso la regione soggetta a commissariamento, essendo già una facoltà prevista dall'attuale ordinamento

ART. 25

(Anagrafe nazionale vaccini)

1. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, sono stanziati euro 2.000.000 per l'anno 2018 ed euro 500.000 annui a decorrere dal 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'**articolo 31**.

Relazione illustrativa

In attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, occorre realizzare, presso il Ministero della salute, l'Anagrafe nazionale vaccini, al fine di garantire la verifica delle coperture vaccinali in relazione al calendario vaccinale nazionale vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale e aziendale, anche a fini comparativi.

Il comma 3 del menzionato articolo 4-bis prevede che “agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138”.

Il corrispondente stanziamento di spesa per l’esercizio finanziario 2018 pari ad euro 300.000,00 (cfr. comma 3, articolo 4-bis, decreto-legge n. 73/2017) è avvenuto attraverso la istituzione di un nuovo capitolo di spesa in conto capitale, n. 7110 denominato “spese per l’istituzione ed il funzionamento dell’anagrafe nazionale vaccini”. Parimenti, sarà attivato un corrispondente capitolo di parte corrente a decorrere dall’esercizio finanziario 2019 ove far confluire la somma di euro 10.000,00; considerato che i costi di gestione e implementazione dello strumento in questione erano stati sottostimati, quando, in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, si introdusse la norma de qua, con la presente norma si prevede l’incremento di euro 50.000 annui a decorrere dall’anno 2019.

Pertanto, perché l’Anagrafe nazionale vaccini possa diventare davvero operativa, è necessario agevolare l’istituzione ovvero l’adeguamento/implementazione, in tempi rapidi, delle anagrafi vaccinali regionali. Ed invero l’Anagrafe nazionale raccoglie i dati delle anagrafi vaccinali regionali, che consistano in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico, ai sensi dell’Intesa sul Piano nazionale di prevenzione Vaccinale 2017-2019, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 19 gennaio 2017 (rep. atti n. 10/CSR).

Al riguardo, non può non considerarsi che l’intesa sullo schema del decreto ministeriale che istituisce e regola l’istituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è stata condizionata alla sussistenza di un’adeguata copertura di spesa (cfr. rep. atti n. 154/CSR del 6 settembre 2018).

Pertanto, con la presente proposta normativa, atteso che, per consentire il perseguimento di importanti obiettivi di prevenzione oltreché di semplificazione amministrativa, è necessario ed urgente che l’Anagrafe nazionale vaccini sia effettivamente operativa, si intende provvedere ad un congruo incremento degli stanziamenti a bilancio, sia per la gestione dell’Anagrafe vaccini nazionale (comma 1) sia al fine di raccogliere in modo uniforme, continuativo e permanente sull’intero territorio nazionale, mediante le anagrafi vaccinali regionali, i dati da inserire nell’Anagrafe vaccini nazionale.

Considerato che le regioni dovranno provvedere ad inoltrare i dati già entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di istituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini (allo stato, all’esame dei competenti organi di controllo) lo stanziamento per le anagrafi vaccinali regionali non può che essere disposto con immediatezza, per il 2018.

Atteso che le regioni possono avvalersi anche del riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, tenendo conto dei costi sopportati dalle regioni che hanno già provveduto ad istituire l’anagrafe regionale, si stima una spesa di 2.000.000 di euro. Per la gestione delle anagrafi si stanziava una somma pari ad euro 500.000 euro annui.

Tale stanziamento verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto:

- la spesa quantificata in euro 2.000.0000 per l’anno 2018 trova copertura mediante l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di cui alla tabella B della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

- alla spesa di euro 550.000, a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (capitolo 1084 dello stato di previsione del Ministero della salute).

ART. 26

(Servizi informatici Equitalia Giustizia S.p.A.)

1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole "legge 6 agosto 2008, n. 133" è aggiunto infine il seguente periodo: "I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Relazione illustrativa

La disposizione, che aggiunge un periodo all'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle attività informatiche necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, continua ad avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Si tratta di SOGEI S.p.A., a totale partecipazione statale per il tramite del MEF, come pure la stessa Equitalia Giustizia S.p.A., il cui capitale sociale è del pari, interamente, di titolarità MEF. Fin dalla sua istituzione, Equitalia Giustizia faceva parte del Gruppo Equitalia in quanto partecipata in via totalitaria da Equitalia S.p.A. e si avvaleva di SOGEI S.p.A. secondo il modello di servizio accentrato *intercompany*, che prevedeva la centralizzazione in Equitalia S.p.A. delle attività di supporto di natura tecnica ed informatica, su piattaforma SOGEI. La disposizione è necessaria e urgente per assicurare a Equitalia Giustizia S.p.A. il perdurante avvalimento dei servizi informatici, altamente specializzati, già erogati da SOGEI S.p.A., non suscettibili di soluzione di continuità e necessari a Equitalia Giustizia per adempiere ai suoi compiti istituzionali. La previsione si rende necessaria per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, a séguito dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia, con l'eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A., disposto con il decreto-legge n. 193 del 2016 (art. 1).

Relazione tecnica

L'introduzione della norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 27

(Ferrovie dello Stato)

1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. E' autorizzata la spesa di ~~600~~ milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

ART. 28

(Fondo garanzia e FSC)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 47 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 31.

ART. 29

(Autotrasporto e Porto di Genova)

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

ART. 30

(Missioni internazionali di pace)

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato di euro 130 milioni per il medesimo anno 2018.

ART. 31

(Disposizioni finanziarie)